

CONSIGLIO DI STATO: CARTA DEL DOCENTE AL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Il Consiglio di Stato, Sez. settima, in data 16 marzo 2022, ha pubblicato la sentenza n. 1842/2022 affermando **IL PRINCIPIO PER CUI IL DIRITTO-DOVERE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AGGIORNAMENTO RIGUARDA TUTTO IL PERSONALE DOCENTE** e che pertanto **LA CARTE DEL DOCENTE SPETTA ANCHE AL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.**

IL FATTO

I giudici del Consiglio di Stato hanno esaminato il ricorso promosso da un gruppo di docenti incaricati di religione cattolica a tempo determinato avverso gli atti posti in essere dal Ministero dell'Istruzione in attuazione dell'art. 1, comma 121 della legge 107/2015, istitutivo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale (cd. Carta del docente di importo pari a 500 euro).

IL PRIMO GRADO: LA DECISIONE DEL TAR

Gli odierni appellanti, tutti docenti incaricati di religione cattolica con contratto a tempo determinato, hanno impugnato innanzi al TAR del Lazio, il DPCM n. 32313/2015 che, nel definire le modalità di assegnazione ed utilizzo della Carta ha indicato tra i suoi destinatari i docenti di ruolo, unitamente alla Nota MIUR n. 15219/2015 che, nel fornire le successive indicazioni operative, ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo e non ai docenti a tempo determinato.

IL TAR DEL LAZIO, SEZ. III-BIS, CON SENTENZA N. 7799/2016 HA RESPINTO IL RICORSO.

Ad avviso dei giudici del TAR, la Carta del docente, non avendo natura di retribuzione accessoria o di reddito imponibile, ma essendo attinente alla formazione del docente, non rientra tra i parametri valutabili alla luce della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva n. 1999/70/CE che prescrive che i lavoratori a tempo determinato non siano trattati in modo meno favorevole di quelli a tempo indeterminato.

LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Secondo i giudici del Consiglio di Stato, avendo la legge attribuito alla contrattazione collettiva la competenza esclusiva in materia di retribuzione ex art. 2, comma 3 del Dlgs 165/2001, **LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA STESSA, DI CUI AGLI ARTT. 63 E 64 DEL CCNL VIGENTE PREVALE SULLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 121 E SS, DELLA LEGGE 107/2015.**

Pur se con i limiti della compatibilità finanziaria, secondo i giudici della Sez. Settima, **LA QUESTIONE DEI DESTINATARI DELLA CARTA DEL DOCENTE NON PUÒ CHE ESSERE AFFRONTATA TENENDO CONTO DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE IN TEMA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE** secondo cui **È A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE L'OBBLIGO DI FORNIRE A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE, SENZA ALCUNA DISTINZIONE TRA DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO DETERMINATO, "STRUMENTI, RISORSE E OPPORTUNITÀ CHE GARANTISCANO LA FORMAZIONE IN SERVIZIO (COMMA 1, ART. 63)".**

Ad avviso dei giudici del Consiglio di Stato, **NON VI È ALCUN DUBBIO SUL FATTO CHE TRA GLI STRUMENTI PREVISTI DAL CONTRATTO A GARANZIA DELLA FORMAZIONE DEBBA ESSERE RICOMPRESA ANCHE LA CARTA DEL DOCENTE** e che pertanto, la lacuna prevista dall'art. 1, comma 121 della legge 107/2015, si intende colmata dalla stessa previsione contrattuale **CON L'EFFETTO CHE TRA I DESTINATARI DELLA CARTA DEVONO ESSERE RICOMPRESI ANCHE I DOCENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.**

Il consiglio di Stato ha accolto il ricorso, dichiarando l'illegittimità del DPCM del 23 settembre 2015 e la nota MIUR n. 15219 del 15 ottobre 2015 nella parte in cui hanno escluso i docenti non di ruolo dall'erogazione della Carta del docente.

POSSIBILI EFFETTI

In conclusione, tenuto conto dei principi affermati dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022, risulta evidente che tutto il personale con contratto a tempo determinato (non solo i docenti di religione cattolica) potrà agire per ottenere il riconoscimento della Carta del docente attraverso un ricorso al giudice del lavoro territorialmente competente.